

LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 1951, N. 9

**Provvidenze a favore dei comuni deficitari
della Regione per l'anno 1950¹**

Art. 1

A favore dei Comuni deficitari della Regione Trentino-Alto Adige possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte della Regione anche in relazione al minore introito che agli Enti predetti sia derivato dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, arti e professioni.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, previa delibera della Giunta medesima.

Art. 2

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale a carico della Regione non potrà superare per l'anno 1950 complessivamente i 120 milioni di Lire.

Art. 3

Alla spesa di Lire 120 milioni derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con il fondo di uguale importo di cui al capitolo n. 176 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1951, istituito con il primo provvedimento di variazione al bilancio medesimo.

¹ In B.U. 28 settembre 1951, n. 32

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

